

## Il Consiglio di Stato

richiamati

- gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan);
- gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione;

vista l'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020;

considerato lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1262 dell'11 marzo 2020;

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una pandemia;

preso atto della decisione del 16 marzo 2020 del Consiglio federale con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell'art. 7 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp);

valutata l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio cantonale;

sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

d'intesa con il Medico cantonale:

### **r i s o l v e:**

1. A tutta la popolazione è richiesto di ridurre al minimo necessario gli spostamenti.
2. È possibile stare all'aria aperta, rispettando sempre le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
3. Le persone che hanno avuto stretto contatto con persone che hanno contratto la malattia, devono attenersi alle indicazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica e del Medico cantonale.

1567

4. Per le persone che hanno compiuto 65 anni e per i gruppi definiti vulnerabili e quindi particolarmente esposti al rischio di complicazioni gravi che possono metterne in pericolo la vita, è disposto quanto segue:
  - devono preferibilmente restare a casa;
  - devono evitare di accudire minorenni;
  - per gli acquisti sono invitati a farsi aiutare da parenti o a usufruire dei servizi comunali appositamente organizzati per la consegna a domicilio della spesa; è di conseguenza fatto loro esplicito divieto di recarsi personalmente a effettuare acquisti;
  - possono uscire per motivi medici, per improrogabili motivi di lavoro nell'ambito di un'attività autorizzata e per svolgere attività motoria rispettando le norme igieniche accresciute e di distanza sociale;
  - possono utilizzare il trasporto pubblico solo per necessità mediche o professionali.
5. Sono proibiti gli assembramenti organizzati o spontanei con più di cinque persone.
6. Le violazioni dei divieti possono essere punite con una multa disciplinare di fr. 100.- analogamente all'ordinanza 2 COVID-19.
7. Le misure indicate ai punti che precedono entrano in vigore domenica 22 marzo 2020 e rimangono in vigore fino al 29 marzo 2020.
8. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.
9. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).

10. Comunicazione a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Presidente del Gran Consiglio (tramite sgc@ti.ch)
- Ufficio del Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- SMCC (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Ufficio federale della sanità pubblica (tramite la Divisione della salute pubblica)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Christian Vitta

Il Cancelliere:

  
Arnoldo Coduri